



**TRIBUNALE  
DI BENEVENTO**

Via De Caro, 7  
82100 Benevento

**Rischio Covid -19**

**APPENDICE AL DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  
GESTIONE DEL RISCHIO DI  
CONTAGIO**

**01 MARZO 2022**



**APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS**



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

## **SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE E SCOPO</b> .....	<b>3</b>
1.1	amministrazione .....	4
<b>2</b>	<b>PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO</b> .....	<b>5</b>
2.1	Disposizioni sull'uso dei DPI .....	6
2.2	Sorveglianza sanitaria.....	6
2.2.1	Gestione del "lavoratori fragili" .....	7
<b>3</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>GREEN PASS BASE PER I LAVORATORI UNDER 50 E SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI OVER 50</b> .....	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>RIENTRO IN PRESENZA E SMART WORKING</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI</b> .....	<b>13</b>

## 1 INTRODUZIONE E SCOPO

Il presente documento, seconda Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi in materia COVID, rappresenta la naturale evoluzione della prima appendice covid emanata dal Servizio di Prevenzione e Protezione nel primo anno di Pandemia da SARS-CoV-2.

In considerazione del continuo evolversi dello scenario emergenziale e delle conseguenti disposizioni delle autorità competenti, i contenuti di questo documento hanno subito e potranno subire successivi aggiornamenti /modifiche/integrazioni; tale attività di allineamento alla normativa estremamente variabile in materia è stata garantita e verrà garantita nel proseguo, attraverso la PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI PROBABILI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 rivista a seguito degli aggiornamenti normativi più rilevanti.

La presente Appendice inoltre riprende e integra quanto previsto nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021 *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"*. Tali protocolli pur non essendo obbligatori per le Pubbliche Amministrazioni rappresentano in generale un punto di riferimento per ciò che concerne le misure da adottare all'interno dei luoghi di lavoro. In effetti le stesse misure sono riprese anche nei protocolli sottoscritti tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 3 Aprile 2020 e del 24 Luglio 2020 (*"Rientro in Sicurezza"*).

In sintesi possiamo affermare come già specificato nella Prima Appendice Covid che:

- **il rischio da Coronavirus** è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione;
- **le norme di Igiene Pubblica**, emanate dalle Autorità Sanitarie in caso di una epidemia/pandemia, sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale proprie dei luoghi di lavoro;

Inoltre, con l'emanazione dei vari DPCM e Decreti Legge, si prevede l'osservanza fino al 31 Marzo 2022 (salvo ulteriori proroghe) di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19. Infatti in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato prorogato ulteriormente fino al 31 Marzo 2022 ( Decreto Legge n°221 del 24 Dicembre 2021 convertito con Legge n°11 del 18/02/2022).



**APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS**



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

**1.1 amministrazione**

<b>Amministrazione</b>	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b>	<b>RIFERIMENTI TELEFONICI</b>
<b>Indirizzo</b>	VIA R DE CARO – 82100 BENEVENTO	
<b>Datore di Lavoro</b>	<b>Dott.ssa Rinaldi Marilisa</b>	
<b>RSPP</b>	<b>Ing. Vassallo Giuseppe</b>	339/2810261
<b>Medico Competente</b>	<b>Dottor Marandino Giovanni</b>	
<b>RLS</b>	<b>Sig.r Ciambriello Giuseppe</b>	
<b>ASL COMPETENTE</b>	ASL DI BENEVENTO	
<b>DIP.PREV</b>	U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione (SEP)	0824.308354
<b>N. VERDE REGIONALE</b>	CAMPANIA	800.90.96.99

## 2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

In generale per le attività che riguardano la pubblica amministrazione, risultano a tutt'oggi applicabili le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- **rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio definiti;**
- **mantenere ove possibile la distanza interpersonale di un metro raccomandata come misura di prevenzione nei luoghi di lavoro;**
- **garantire pulizia e disinfezione giornaliera dei luoghi di lavoro e sanificazione periodica secondo calendario e protocollo interno;**
- **utilizzare dispositivi di protezione delle vie aeree nei luoghi comuni e in presenza di altre persone;**
- **assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro;**
- **evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;**
- **informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;**
- **evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento.**

**Mantenere le principali raccomandazioni igienico- sanitarie diffuse dalle Autorità Competenti:**

- **lavarsi frequentemente le mani durante la giornata;**
- **evitare di toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver lavato o disinfettato le mani;**
- **usare all'occorrenza i gel disinfettanti messi a disposizione all'interno dei luoghi di lavoro e/o di cui si è personalmente dotati.**

## 2.1 Disposizioni sull'uso dei DPI

A soli fini di protezione dal contagio e di contenimento dello stesso all'interno dei luoghi di lavoro, l'utilizzo da parte dei lavoratori di idonei DPI risulta, attualmente, essere obbligatorio nei luoghi di lavoro al chiuso.

L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio (distanziamento di un metro, utilizzo di gel igienizzanti e aerazione dei luoghi di lavoro).

Il personale che avrà contatti col pubblico dovrà essere munito obbligatoriamente di idonei DPI. Pertanto, quando il lavoro imponga di stare a una distanza interpersonale minore di un metro o si debba permanere in più persone in una stessa stanza o luogo, è obbligatorio l'uso delle mascherine.

Relativamente alla tipologia di mascherina da utilizzare, vale quanto previsto dal Protocollo specifico e/o quanto concordato tra DL/MC/RSP/RLS nell'ambito delle riunioni (anche del Comitato per il controllo delle misure anti contagio ove esistente) attraverso le quali sono state definite nel tempo situazioni specifiche di rischio e relative misure di prevenzione e protezione, durante le diverse fasi pandemiche.

## 2.2 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 secondo quanto riportato nella PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI PROBABILI

	<b>APPENDICE AL DVR GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS</b>	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> Via De Caro, 7 - 82100 Benevento	

O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 inviata al Datore di Lavoro ( ultima revisione n°6 di Febbraio 2022).

### 2.2.1 Gestione del "lavoratori fragili"

Fino al 31 Marzo 2022 i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificato rilasciato dagli organi medico-legali che attestino una condizione di rischio, derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita;
- disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.

svolgono di norma l'attività lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021).

Per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all'art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Per effetto del Decreto interministeriale del 4 Febbraio 2022 l'esistenza delle patologie e condizioni di fragilità sono certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.



APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

### 3 PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato delle specifiche procedure per la gestione dei casi positivi al Covid-19 con tutti i dettagli del caso proprio perché la materia è in continua evoluzione per via degli sviluppi pandemici. Pertanto, anche in questo caso come per i cd. "contatti stretti", per maggiori approfondimenti si faccia riferimento PROCEDURA PER LA GESTIONE DI CASI PROBABILI O CONFERMATI DI POSITIVITA' AL COVID SARS-COV-2 inviata al Datore di Lavoro ( ultima revisione di Febbraio 2022).





## APPENDICE AL DVR GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

### 4 GREEN PASS BASE PER I LAVORATORI UNDER 50 E SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI OVER 50

Dal 15 ottobre 2021 per accedere in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi, è necessario avere il Green Pass Base. Ciò per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n°127 del 21 Settembre 2021 col quale si estende il green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 Marzo 2022 (salvo diverse ulteriori proroghe o modifiche). Il decreto interviene non solo nell'allargare la platea di chi è obbligato a presentare il certificato per recarsi sul posto di lavoro, ma stabilisce anche sanzioni e durata del pass, nonché costo dei tamponi in farmacia, durata di validità degli stessi e individua con chiarezza a chi spetta la responsabilità di controllare i lavoratori.

A seguito di tale decreto il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero della Salute hanno pubblicato *“le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”* in allegato al DPCM del 12 Ottobre 2021. Con tale Atto il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute ha adottato con dpcm le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Nel Dpcm si ribadisce che *«il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro»*. E quindi: «È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione».

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID (definita comunemente “Green Pass”) si può ottenere dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa immediatamente sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), se si è negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare (anche salivare) nelle ultime 72 ore (sempre a carico del lavoratore a prezzi calmierati tranne in quelle aziende che hanno deciso di finanziarli); se si è guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi (e non ci si è ancora vaccinati). Si può scaricare o stampare dal sito dedicato ([www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it)); attraverso il sito del fascicolo sanitario elettronico regionale; sull'app Immuni; con l'app IO; in farmacia o dal proprio medico. Per chi ha difficoltà il numero unico da chiamare è il 1500, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Senza Green Pass per il dipendente scatterà da subito l'assenza ingiustificata e la sospensione dello stipendio, fino alla esibizione della Certificazione verde. Non ci saranno però altre conseguenze disciplinari e il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. Sono inclusi nell'obbligo anche i lavoratori addetti alla manutenzione, alle mense e ai bar interni agli uffici pubblici, i fornitori, i corrieri, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

Il lavoratore senza green pass o con un green pass non valido non può accedere al proprio posto di lavoro e viene quindi sospeso dalle sue funzioni: la sua assenza viene considerata ingiustificata e anche la sua retribuzione viene sospesa. I giorni non lavorati causa sospensione non concorrono al calcolo delle ferie né dell'anzianità.



APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

**Inoltre a partire dal 15 Febbraio 2022 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n° 1 del 07 Gennaio 2022 i lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, sono tenuti ad esibire al lavoro il Super Green pass**, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19. I lavoratori over 50 che a partire dal 15 Febbraio e fino al 15 Giugno 2022 non hanno il super green pass non potranno ricevere lo stipendio ma hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e tali lavoratori sono considerati *“assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati”*( Art. 4-quinquies comma 4).

L'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori over 50 senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Tale sanzione è erogata dal prefetto.

Come specificato all'art. 1 comma 2 del decreto: *“L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”*.

**L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 salvo diverse indicazioni da parte delle Autorità Nazionali.**

Per quanto riguarda i controlli ogni amministrazione è autonoma nell'organizzare gli stessi, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Laddove l'accertamento non avviene al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Mentre per il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l'organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.

**A prescindere dal green pass, all'interno dei luoghi di lavoro devono essere rispettati i protocolli anticontagio contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi lavorative, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti.**



## APPENDICE AL DVR GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

### 5 RIENTRO IN PRESENZA E SMART WORKING

L'entrata in vigore del DPCM del 23 Settembre 2021 ha stabilito che a partire dal 15 Ottobre la modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle Pubblica Amministrazione è quella in presenza. Di conseguenza il lavoro agile ha cessato di essere una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il successivo Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione dell'8 Ottobre ha disciplinato il rientro del personale in presenza di tutte le PA a partire dal 15 Ottobre 2021. Come specificato nello stesso decreto ogni amministrazione adotterà le misure organizzative necessarie all'attuazione delle misure previste dal DM entro i successivi 15 giorni, assicurando da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza.

Le linee guida elaborate dopo il succitato decreto, secondo quanto stabilito dalla legge 81/2017, prevedono che lo svolgimento del lavoro agile è rimesso all'accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione. Le linee guida prevedono le seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità, per l'amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
- h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all'utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Pertanto ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l'utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo. Secondo tale ottica



APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

è stata emanata il 5 Gennaio 2022 dai Ministeri per la Pubblica Amministrazione e da quello del Lavoro e delle Politiche Sociali una circolare sul “Lavoro Agile” al fine di organizzare lo stesso con la massima flessibilità in capo alla singola Amministrazione. **Pertanto i dipendenti della pubblica amministrazione continueranno a essere tenuti a lavorare la maggioranza del tempo in presenza ma il periodo su cui fare i conti non sarà la settimana, e nemmeno il mese, bensì l’anno o in ogni caso un periodo «plurimensile».** Sarà quindi possibile lavorare da casa nel periodo del picco della pandemia a condizione però di riequilibrare operando dall’ufficio non appena la situazione migliori. Nella circolare infatti si specifica quanto di seguito: *“Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”.*



APPENDICE AL DVR  
GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO CORONAVIRUS



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Via De Caro, 7 - 82100 Benevento

## 6 PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI